

CONVENZIONE Articolo 10, comma 1, lettera a),

della legge 30 marzo 2001, n. 152

L'anno 2018, il giorno 10 del mese di Gennaio

TRA

l'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato (I.N.A.P.A.- Confartigianato), codice fiscale 80082070584 , con sede legale in Roma, Via di San Giovanni in Laterano 152, in persona di Antonio Miele, nato a Pescopagano (PZ), il 31/01/1952, codice fiscale MLINTN52A31G496Q in qualità di Presidente- Legale Rappresentante,

E

FISCOASSISTI PENSIONATI E DIPENDENTI **S.R.L. FOGGIA** codice fiscale/ partita IVA 03930950716, con sede legale in FOGGIA, Via MOLFETTA, 19 in persona del legale Rappresentante, DI FRANZA ALESSIA nata a FOGGIA il 04/07/1979 e residente in FOGGIA alla Via Vittime Civili, 104;

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'I.N.A.P.A. è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali; - secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001; - ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza

nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro; - le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore del FISCOASSISTI PENSIONATI E DIPENDENTI S.R.L. FOGGIA .-

L'istituto di patronato e la FISCOASSISTI PENSIONATI E DIPENDENTI S.R.L. FOGGIA hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, da ritenersi operante in tutte le sedi dell'I.N.A.P.A. di Foggia, la FISCOASSISTI PENSIONATI E DIPENDENTI S.R.L. FOGGIA conferisce all' I.N.A.P.A. l'incarico di svolgere in favore dei soggetti che si rivolgono ai propri sportelli le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile relative a:

- Consulenza e raccolta documenti necessari per le dichiarazioni dei redditi (Mod. 730/Unico);
- Consulenza e raccolta documenti necessari per modelli RED- INPS e altri Enti Previdenziali;
- Verifica diritto alle detrazioni d'imposta nei confronti dell'INPS/e altri Enti Previdenziali;

- Consulenza e raccolta documentazione per il calcolo e/o la dichiarazione delle imposte sugli immobili;
- Raccolta documenti per la predisposizione delle dichiarazioni di successione;
- Verifica e dichiarazioni di responsabilità INPS per l'erogazione delle indennità agli invalidi civili, pensioni ed assegni sociali (modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS);
- Compilazione modulistica per Bonus Energia e Bonus Gas e altre agevolazioni sulle tariffe rivolte a famiglie a basso reddito;
- Compilazione modulistica relativa a benefici erogati da Comuni, Provincie-Città Metropolitane e Regioni;
- Adempimenti datoriali per Colf e Badanti

Articolo 2- Modalità di svolgimento delle attività

L'I.N.A.P.A. è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 secondo modalità, tempi e luoghi di seguito riportati e più precisamente:

su esplicita richiesta dei soggetti che si rivolgeranno agli sportelli delle proprie sedi o nei recapiti attivati dall'INAPA, negli orari di apertura al pubblico previsti dall'art. 7 del D.M.193/2008.

L'I.N.A.P.A. espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

L'I.N.A.P.A. impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'I.N.A.P.A. è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti da FISCOASSISTI PENSIONATI E DIPENDENTI S.R.L. FOGGIA

Articolo 3- Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro. Il Patronato I.N.A.P.A. e la società FISCOASSISTI PENSIONATI E DIPENDENTI

S.R.L. FOGGIA, convengono che per le attività di cui all'art.1, oggetto della presente convenzione non sia dovuto alcun rimborso o corrispettivo.

Articolo 4- Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 1 a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata salvo recesso di una delle due parti nei termini previsti dal successivo art.6.

Articolo 5- Responsabilità

L'I.N.A.P.A. è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6- Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 30 giorni

Articolo 7- Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8- Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo all'I.N.A.P.A. di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione. L'I.N.A.P.A. è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9 - Pubblicazione della convenzione

L'I.N.A.P.A. pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 10- Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'I.N.A.P.A. e la società FISCOASSISTI PENSIONATI E DIPENDENTI S.R.L. FOGGIA nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 11- Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12- Rinvio


Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

L'I.N.A.P.A.



FISCOASSISTI

PENSIONATI E DIPENDENTI


FISCOASSISTI
PENSIONATI E DIPENDENTI s.r.l.
Via Molfetta, 19 - 71121 FOGGIA
Partita IVA 03930950716